

Niente IMU per coniugi con matrimonio annullato dalla Chiesa

(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Reggio Emilia, Sez. II, Pres. e Rel. Montanari - Sent. n. 220 del 10 novembre 2020, dep. il 17 novembre 2020)

IMU - Esenzioni - Abitazione principale - Coniugi non legalmente separati e residenti in Comuni diversi - Annullamento del matrimonio dal Tribunale ecclesiastico - Esclusione dall'imposizione - Ammissibilità

I coniugi, non legalmente separati e residenti in Comuni diversi, possono considerare ai fini dell'IMU la propria unità immobiliare urbana come abitazione "principale", beneficiando così entrambi del regime di esclusione dall'imposizione, se il Tribunale ecclesiastico ha pronunciato la nullità del matrimonio.

(Oggetto della controversia: avvisi di accertamento IMU, anni 2014-2016)

Svolgimento del processo

1 - Il sig. (...) ricorreva, nei confronti del Comune di (...) avverso avvisi di accertamento di maggiore IMU, dovuta per gli anni 2014-2015-2016; assumeva il Comune, negli atti impugnati, che il Ricorrente, nella denuncia IMU, presentata per l'anno 2014, e mai modificata in seguito, dichiarava, illegittimamente, che il fabbricato, ove risiedeva, era da qualificare abitazione principale ai fini IMU; infatti, tale qualificazione, violerebbe l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 2011 secondo cui "Nel caso in cui i componenti dei nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"; infatti il coniuge, da cui non risultava legalmente separato e che risiedeva in un fabbricato diverso, aveva già usufruito, per quest'ultimo fabbricato, dell'agevolazione per l'abitazione principale; il Ricorrente gravava gli atti sul presupposto della loro illegittimità dolendosi del fatto che il Comune non avesse considerato la particolarità della fattispecie concreta che vedeva i due coniugi, se pur non legalmente separati, vivere abitualmente in due immobili diversi ed in maniera del tutto autonoma, uno dall'altra, senza avere rapporti di tipo "familiare"; gli Stessi erano, altresì, in attesa, al momento della presentazione del ricorso, della sentenza ecclesiastica di dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario, celebrato in data 8 giugno 1996, i cui effetti si sarebbero riverberati, inevitabilmente, anche, in sede civile; chiedeva, pertanto, in attesa che il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, si pronunciasse, la sospensione della discussione del ricorso; il Comune si costituiva in giudizio con controdeduzioni con cui deduceva la totale infondatezza dei motivi di dogianza ed, in particolare, si opponeva al rinvio della discussione posto che l'eventuale, sentenza ecclesiastica non avrebbe potuto modificare la situazione di diritto e di fatto "quo ante"; chiedeva, infine, il rigetto del ricorso; vinte

le spese; il Ricorrente produceva memoria di replica con cui ricordava che "Il matrimonio concordatario dichiarato nullo, dalla sentenza ecclesiastica, successivamente resa efficace dalla deliberazione della Corte d'Appello, ha efficacia retroattiva *ab origine/ex tunc*, se non sussistono le condizioni del matrimonio putativo dell'art. 128 del cod. civ. italiano"; il giudice, ritenendo dirimente, ai fini del giudizio, l'esito del processo canonico, accordava la sospensione della discussione; infine, il Ricorrente produceva copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, n. 2346/2019, di deliberazione della sentenza, definitiva, del Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano, di accoglimento del libello, "*nullitatis matrimonii*", resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che dichiarava l'efficacia in Italia della suddetta sentenza, chiedendo, altresì l'annullamento degli atti impugnati.

Motivi della decisione

2 - L'art. 8, comma 2, Legge n. 121 del 1985 di ratifica ed esecuzione nello Stato del c.d. "Accordo di Villa Madama" dispone che: "Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo; b) che nel procedimento davanti ai Tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere"; la sentenza della Corte d'Appello, richiamata in narrativa, riscontrando i presupposti richiesti dalla norma, ha dichiarato esecutiva in Italia la sentenza di nullità del ma-

rimonio concordatario del Ricorrente; secondo il diritto canonico, essendo il matrimonio un sacramento non può essere “annullato” dall’uomo ma può essere dichiarato “nullo”, *ab origine*, in presenza dei vizi che, secondo il codice canonico, fossero “dirimenti” alla celebrazione del sacramento; insomma, per il diritto canonico, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il sacramento matrimoniale non è mai stato (validamente) celebrato ed i due celebranti non sono mai stati uniti nel vincolo matrimoniale; ma, in conseguenza della deliberazione della Corte d’Appello, “anche” per la Repubblica italiana, il matrimonio del Ricorrente è, “nullo” (non “annullato”), non essendo mai stato validamente celebrato; ne consegue che ai fini IMU, non risulta applicabile, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio,

il richiamato art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, non essendo mai esistito un “nucleo familiare” quale risultante di un matrimonio concordatario e, dunque, il Ricorrente aveva pieno diritto ad usufruire dell’agevolazione “prima casa”; in conclusione, in accoglimento del ricorso gli atti impugnati vanno annullati; stante la particolarità della fattispecie concreta dedotta in giudizio le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla gli impugnati atti; spese di giudizio compensate.

Commento

di Antonio Piccolo

Il corretto trattamento dell’abitazione principale del soggetto passivo dell’IMU è ancora sotto la lente delle aule giudiziarie tributarie, di merito e di legittimità, e certamente rimarrà per lungo tempo, se il legislatore non interverrà prontamente a chiarire definitivamente la delicata questione, anche se non può essere esclusa la via che conduce ai giudici costituzionali.

Tuttavia, è pur vero che il caso scrutinato dai primi giudici tributari emiliani, con la sentenza n. 220/2020 in commento, è davvero particolare, come si vedrà, ma non per questo non merita di essere segnalato. Un contribuente, coniuge separato di fatto, ma non legalmente, ha impugnato cinque avvisi di accertamento IMU, con i quali l’ente locale aveva preteso per le annualità dal 2014 al 2016 il pagamento del tributo sul presupposto che la dichiarata propria abitazione principale non poteva essere considerata tale, in quanto carente dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011) e sue modificazioni e integrazioni. Si ricorda che tale comma 2 ha stabilito fra l’altro che:

- l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (dimore storiche);
- per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale (residenza effettiva) e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (1).

Secondo il Comune, il contribuente non poteva usufruire del regime di esclusione, in quanto il coniuge per la propria abitazione principale, ubicata altrove, aveva già beneficiato della relativa agevolazione. Il Ricorrente ha insistito invece sul fatto che il Comune non avesse considerato che fra i coniugi non vi era più alcun rapporto familiare, ragione per la quale, pur non essendo separati legalmente, vivevano abitualmente la propria vita in due distinti e separati immobili. Peraltro, ad avallare la irreversibile separazione di fatto dei coniugi e quindi la concreta scissione del nucleo familiare, contribuiva la questione di nullità del loro matrimonio concordatario *sub-iudice*, i cui effetti si sarebbero estesi nell’ambito civilistico, mentre secondo il Comune la situazione di diritto e di fatto per le annualità in questione era immodificabile. I primi giudici aditi prima hanno accordato la sospensione al Ricorrente, ritenendo correttamente dirimente l’esito del processo canonico, e poi nel merito hanno accolto il ricorso, essendo intervenuta nel frattempo la dichiara-

(1) Cfr. circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, par. 6; Comm. trib. reg. di L’Aquila, 5 marzo 2020, n. 177/2020; Cass., Sez.

VI civ., ord. 24 settembre 2020, n. 20130; Id., 31 luglio 2018, n. 20368.

zione di nullità del matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico competente. Dichiara-zione di nullità, che, con effetto retroattivo anche ai fini civilistici, ha sciolto il matrimonio come se l'unione non fosse mai esistita. Sicché, i due contribuenti (temporaneamente coniugi) sono tornati ad essere celibe e nubile, ossia due soggetti estranei al rapporto di coniugio e dunque al rapporto familiare come inteso dalla norma di diritto tributario (2). Di conseguenza ciascuna abitazione, rispettando tutte le condizioni previste dalla disciplina dell'IMU per l'abitazione principale, non può che rientrare nel regime di esclusione dall'imposizione. Si ricorda altresì, per completezza argomentativa, che la Legge n. 121/1985, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo l'Accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, modificativo del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, all'art. 8 ha stabilito fra l'altro che:

- ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico sono riconosciuti gli effetti civili, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile;
- le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano muniti del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono dichiarate efficaci - su richiesta delle parti o di una di esse - nel territorio dello Stato con sentenza della Corte d'Appello competente.

L'annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota equivale alla radicale cancellazione dell'unione. In altre parole, con l'annullamento rotale, che ha effetti religiosi e civilistici, il matrimonio non è mai esistito e in futuro ciascun

soggetto può nuovamente sposarsi in Chiesa. Tale annullamento può essere richiesto in qualsiasi momento, non essendo prevista alcuna prescrizione. Tuttavia, potrebbe essere un problema richiedere l'annullamento del matrimonio dopo diversi lustri di convivenza.

Significativo ed eloquente è il caso di cui alla sentenza n. 1343 del 20 gennaio 2011, con la quale la Sezione prima civile della Corte di cassazione ha affermato che la Sacra Rota non può annullare il matrimonio di lunga durata (la moglie si è era opposta al marito che aveva chiesto l'annullamento dopo ben 20 anni di convivenza), oppure in caso di annullamento rotale la relativa sentenza è priva di effetti civilistici. In buona sostanza, gli Ermellini hanno stabilito che la lunghissima convivenza rappresenta una volontà di accettazione del vincolo matrimoniale, incompatibile con una così tardiva richiesta di annullamento. La riforma di Papa Francesco, effettuata nell'anno 2015, ha modificato l'*iter* per ottenere l'annullamento del matrimonio religioso alla Sacra Rota. Esistono due tipi di annullamento rotale: quello "ordinario", che si conclude entro un anno, e quello "breve", che si conclude entro 30 giorni e applicabile solo se le cause di annullamento sono evidenti.

Nel processo ordinario, come nel caso della sentenza oggetto di annotazione, il coniuge ha presentato il libello, ossia la richiesta di annullamento, al Tribunale ecclesiastico competente. Egli ha dovuto sostenere le spese professionali dell'avvocato rotale e la tassa di 525 euro alla Sacra Rota, ridotta o azzerata se il richiedente prova di trovarsi in pessime condizioni economiche. In quest'ultimo caso è previsto anche il patrocinio gratuito.

(2) Art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011.